

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 2009

che modifica la decisione 2008/185/CE per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria applicabili agli scambi di suini tra Stati membri o loro regioni indenni dalla malattia di Aujeszky

[notificata con il numero C(2009) 1687]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/248/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 64/432/CEE fissa criteri per dichiarare uno Stato membro o una sua regione indenni da determinate malattie contagiose, compresa la malattia di Aujeszky. La suddetta direttiva prescrive inoltre di stabilire secondo la procedura in essa illustrata le garanzie supplementari generiche o specifiche eventualmente richieste per gli scambi intracomunitari in relazione ai suddetti Stati membri o regioni.
- (2) L'allegato I alla decisione 2008/185/CE della Commissione, del 21 febbraio 2008, che stabilisce garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky negli scambi intracomunitari di suini e fissa i criteri relativi alle informazioni da fornire su tale malattia ⁽²⁾ reca un elenco degli Stati membri o loro regioni indenni dalla malattia di Aujeszky e nei quali la vaccinazione è vietata.
- (3) La decisione 2008/185/CE stabilisce inoltre le garanzie supplementari riguardanti la suddetta malattia per gli spostamenti di suini tra Stati membri. Tali garanzie supplementari sono connesse alla situazione dello Stato membro o regione in questione riguardo alla malattia.
- (4) L'esperienza ottenuta nell'attuazione delle suddette garanzie ha dimostrato la necessità di chiarire che, per gli spostamenti di suini tra Stati membri o loro regioni indenni dalla malattia di Aujeszky, nei quali la vaccinazione è vietata, elencati dell'allegato I alla decisione 2008/185/CE, non vanno fornite garanzie supplementari.

(5) La decisione 2008/185/CE va quindi modificata di conseguenza.

(6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2008/185/CE è modificata come segue:

1) all'articolo 1 la frase introduttiva è sostituita dalla frase seguente:

«I suini destinati all'allevamento o alla produzione, spediti verso Stati membri o loro regioni indenni dalla malattia di Aujeszky ed elencati nell'allegato I, devono provenire da Stati membri o loro regioni elencati da tale allegato o rispettare le seguenti condizioni supplementari:»;

2) all'articolo 2 la frase introduttiva è sostituita dalla frase seguente:

«I suini destinati alla macellazione, spediti verso Stati membri o loro regioni indenni dalla malattia di Aujeszky ed elencati nell'allegato I, devono provenire da Stati membri o loro regioni elencati da tale allegato o rispettare le seguenti condizioni supplementari:».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

⁽²⁾ GU L 59 del 4.3.2008, pag. 19.